



CI:8.10 2011 / 62.1
N-11032 / 2023

SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO
UFFICIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

Oggetto:OGGETTO: D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - L.R. 40/1998 E S.M.I..
PROGETTO DI AMPLIAMENTO COLTIVAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA
AVEI, LOTTI 7A,7B,7C,8,9,10,11,12,13,14 E 2 FUORI CORSO, NEL COMUNE DI BAGNOLO
PIEMONTE.
PROPONENTE: LO.PI.CA S.N.C., VIA BIBIANA N. 129, 12031 - BAGNOLO PIEMONTE.
PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO EX ART. 27-BIS DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.
E PRONUNCIA DI GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista l'istanza in data 21.12.2020 con prot. di ric. n. 73419, presentata presso la Provincia di Cuneo, da parte della Ditta LO.PI.CA S.n.c., con sede legale in Bagnolo Piemonte, Via Bibiana n. 129, di pronuncia di Compatibilità Ambientale e di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., completa dei relativi allegati, in merito al progetto in oggetto esplicitato.

Preso atto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, il procedimento è finalizzato al rilascio, oltre che del provvedimento di VIA, anche dei seguenti titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, sulla base di quanto dichiarato dal proponente nella documentazione agli atti:

- Autorizzazione ex L.R. 23/2016 e Autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo idrogeologico ex L.R. 45/89 e s.m.i.;
- Parere ai sensi della L.R. 23/2016, art. 29;
- Parere compatibilità della variante urbanistica con il Piano Paesaggistico Regionale vigente ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- Parere geologico sulla variante urbanistica ex art. 17bis, comma 15bis;
- Autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo paesaggistico ex D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- Variante urbanistica ex art. 17/bis, comma 15 bis L.R. 56/1977;
- Parere igienico-sanitario.

Premesso che:

- Con nota prot. n. 75406 del 30.12.2020 la Provincia, come stabilito dall'art. 27-bis, c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ha comunicato ai soggetti titolari al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, che la documentazione progettuale, così come depositata, è stata pubblicata dal 23 dicembre 2020, sul sito web della Provincia di Cuneo.
- Con nota prot. n. 5432 del 29.01.2021, la Provincia ha formulato richiesta di regolarizzazione istanza per incompletezza documentale, alla quale il proponente ha dato debito riscontro con nota prot. di ric. n. 6788 del 03.02.2021.
- Decorsi i tempi stabiliti, questa autorità competente, in applicazione dell'art. 27-bis c. 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in data 03 febbraio 2021, ha provveduto alla pubblicazione, sul proprio sito web, dell'avviso al pubblico così come predisposto dal proponente, da cui decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA.
- L'intervento rientra nella categoria progettuale n. 13 dell'allegato A2 alla L.R. 40/98 e s.m.i. - *"cave o ampliamenti di cave esistenti di pietre ornamentali appartenenti a Poli estrattivi, individuati ai sensi del D.P.A.E. II° Stralcio, per volumi complessivi scavati, compresi gli sfridi, superiori a 30.000 mc, valore costante da assumere indifferentemente dalla localizzazione o meno in ara protetta, nelle more della redazione e approvazione del relativo progetto di Polo estrattivo"*.

Il progetto originario, oggetto della presente istanza, accorpa 2 cave adiacenti, autorizzate in precedenza, che si sono sviluppate in livelli altimetrici differenti. I 2 piazzali di coltivazione si troveranno a quote differenti: quello Nord alle quote superiori e quello Sud a quelle inferiori.

Il volume totale estratto e gestito nel presente progetto di coltivazione, per le tre fasi della durata di 5 anni ciascuna, ammonta a 495.815 mc, così suddiviso:

Prima fase

Totale Materiale Estratto I FASE: 210.350 mc

Seconda fase

Totale Materiale Estratto II FASE: 149.760 mc

Terza fase

Totale Materiale Estratto III FASE: 135.703 mc.

- Con nota prot. n. 11989 del 24.02.2021, si è proceduto alla convocazione della Conferenza di Servizi istruttoria, ai sensi dell'art. 14, comma 1, legge 241/90 e s.m.i., in data 13.04.2021;
- nel corso della Conferenza è stata evidenziata la necessità di chiedere un'integrazione degli atti documentali, al fine di chiarire e maggiormente specificare il progetto presentato, formalizzata al proponente con nota prot. n. 24765 del 19.04.2021.
- In data 07.09.2021 con nota prot. di ric. n. 54826, il Comune di Bagnolo Piemonte ha provveduto alla trasmissione, a questo Ente competente, della Deliberazione n. 47 del 27.07.2021, di approvazione della Variante al P.R.G.C. vigente.
- In data 14.12.2021 con prot. n. 75791, la Ditta ha provveduto al deposito della documentazione integrativa richiesta, pubblicata dall'Ufficio VIA con nota prot. n. 1106 del 10.01.2022; con la medesima nota è stata convocata la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 11 febbraio 2022 durante la quale erano state evidenziate da parte degli Enti interessati, criticità progettuali - relativamente a regimazione acque, verifiche di stabilità, viabilità e quote altimetriche - che dovevano essere superate ai fini dell'assenso. La Conferenza si era conclusa con richiesta di integrazioni documentali di cui alla nota prot. n. 15532 del 14.03.2022.
- Con nota prot. di ric. n. 49526 del 12.08.2022 il proponente ha presentato all'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale di questa Provincia, la documentazione integrativa.
- Con nota prot. di ric. n. 54337 del 09.09.2022 l'ufficio VIA ha provveduto a pubblicare la documentazione integrativa e contestualmente a convocare la Conferenza di Servizi in data 27.10.2022 durante la quale erano emersi motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza unica, espressi sulla base del parere unico della Regione Piemonte Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere e dell'Ufficio provinciale Cave. I motivi ostativi ex art. 10bis, L. 241/90 sono stati formalizzati con nota prot. n. 67626 del 16.11.2022.
- Entro i termini stabili dalla L. 241/90, con nota prot. ric. n. 69011 del 22.11.2022, il proponente ha presentato osservazioni ai motivi ostativi.
- Con nota prot. n. 2136 del 13.01.2023, la Provincia ha comunicato l'accoglimento della proposta avanzata relativa alle modifiche al progetto originario. Pertanto, ai fini del proseguimento dell'iter autorizzativo, il proponente doveva presentare dettagliati ed esaustivi elaborati tecnici e progettuali firmati da tecnico abilitato, che specificassero tale proposta, per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni ed assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'attività estrattiva in discussione.
- Con note prott. di ric. n. 11000 e 11001 del 22.02.2023, il proponente ha presentato all'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale la **nuova proposta progettuale tenendo conto dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza unica.**
 Questa revisione del progetto di coltivazione comporta la riduzione delle superfici relativamente ai piazzali, ai gradoni e alle piste di accesso. Viene utilizzata come base generale quella rappresentata nelle integrazioni spontanee, quindi con l'esclusione dagli scavi dei lotti 7a, 7b, utilizzando come piste di accesso al cantiere Nord e al cantiere Sud solo l'attuale raccordo che dalla pista Avei Creus raggiunge il piazzale Sud e i vari raccordi, anch'essi già oggi presenti, che si diramano dalla pista di accesso al corso delle Tube Superiore verso il piazzale Nord. Solo dalla seconda fase sarà necessario per raggiungere il cantiere Nord, realizzare un novo ramo della pista d'accesso a mezza costa, di circa 110 m di lunghezza, in un'area dove il substrato roccioso è spesso affiorante.
 Nel dettaglio anche questa nuova soluzione progettuale prevede la suddivisione della coltivazione in due fasi della durata di 5 anni ciascuna.
 Con questo metodo, la cubatura complessiva dell'unità estrattiva, per le due fasi di coltivazione, della durata di 5 anni ciascuna, ammonta a 306.456 mc così suddivisa:
 - TOTALE MATERIALE ESTRATTO I FASE 146.622 mc
 - TOTALE MATERIALE ESTRATTO II FASE 159.835 mc

- Ultimata l'istruttoria tecnica degli elaborati relativi alla nuova proposta progettuale redatta tenendo conto dei motivi ostantivi all'accoglimento dell'istanza unica, ed acquisiti tutti gli elementi utili a definire l'esito del procedimento, in data 6 aprile 2023 è stata convocata e si è svolta - in sede decisoria - la Conferenza di Servizi, nel corso della quale, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stato dato atto dei pareri conclusivi già pervenuti nel corso del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi di tutti i soggetti del procedimento presenti in Conferenza per la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, come descritto in precedenza, e precisamente:

1. parere unico favorevole della Provincia di Cuneo – formulato sulla base del parere espresso da parte dell'Ufficio Cave, con nota prot. n. 21866 del 06.04.2023, riguardante:

- l'espressione del giudizio positivo di compatibilità ambientale, riferito al progetto limitatamente alla I FASE di progetto di anni cinque;
- l'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ai sensi della L.R. 23/2016 per anni cinque, corrispondenti alla I FASE di progetto.

In merito alla II FASE di progetto permane la necessità di approfondire gli aspetti relativi alla viabilità ed all'accessibilità di tutte le porzioni di cava, alle quote derivanti dall'approfondimento dei piazzali in coltivazione.

Nello specifico, si rileva infatti che, sebbene le ultime revisioni del progetto abbiano complessivamente ridotto le fasi di intervento da tre a due, per il cantiere Nord la II FASE ingloba, di fatto, la III FASE inizialmente prevista nel progetto originario (Dicembre 2020), riproponendo le medesime quote finali per il piazzale Nord, al termine della coltivazione. Tali quote rendono necessarie modifiche alla viabilità esistente oltre che la realizzazione di nuove piste di raccordo, a Nord dell'area di cava. Si ritiene che la progettazione di questi nuovi tratti di viabilità che, al termine della II FASE di progetto, costituirebbero l'unico accesso al cantiere complessivo, debba essere approfondita, a livello esecutivo, al fine di definire, per ciascun tratto, le caratteristiche costruttive e dimensionali e di fornire gli esiti delle verifiche di stabilità che tengano conto delle caratteristiche del substrato in corrispondenza delle porzioni di versante oggetto di intervento.

Il parere favorevole è stato subordinato al rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni tecniche relative alla coltivazione mineraria della cava ed al conseguente recupero ambientale del sito, così come dettagliatamente riportate nel succitato parere conclusivo e contenute nell'Autorizzazione per coltivazione e recupero ambientale cava di gneiss ex L.R. 23/2016 e s.m.i., loc. Avei – Lotti 7A, 7B, 7C, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 2 Fuori Corso nel Comune di Bagnolo P.te. di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2575 del 31.05.2023 (**Allegato n. 1**). La stessa è comprensiva dell'autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i. e della Deliberazione n. 47 del 27.07.2021, di approvazione della Variante al P.R.G.C. vigente.

2. a) Parere unico regionale favorevole al progetto relativo ai primi 5 anni di coltivazione, formalizzato con nota prot. ric. n. 22133 del 07.04.2023 (**Allegato n. 2**), da parte della Regione Piemonte - Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere subordinatamente al rispetto delle integrazioni da fornire prima del rilascio dell'Autorizzazione e delle prescrizioni contenute nella succitata nota, che contiene i seguenti contributi:

- parere favorevole per la prima fase quinquennale con prescrizioni ex L.R. 45/89 e s.m.i. del Settore Geologico;
- parere del Settore Tecnico Regionale di Cuneo che conferma che l'intervento in oggetto non prevede trasformazione di superficie boscata e pertanto non viene predisposto e rilasciato il parere forestale ai sensi della L.r. 45/89.

Non essendo prevista, nell'intervento proposto trasformazione di superficie boscata, non sussiste il relativo obbligo di compensazione ex L.r. 4/2009, art. 19.

b) Parere unico regionale non favorevole al progetto relativo al secondo quinquennio di coltivazione tenuto conto che la realizzazione delle piste di accesso al piazzale nord costituisce

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. N.996 DEL 14/06/2023

Documento firmato digitalmente da ALESSANDRO RISSO e stampato il giorno 14/06/2023.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

un elemento fondamentale per la prosecuzione della coltivazione fino al decimo anno e che allo stato attuate non è possibile garantire la fattibilità di tali opere.

3. Parere igienico-sanitario favorevole con prescrizioni, formalizzato con nota prot. ric. n. 57587 del 27.09.2022, da parte dell'AslCn1 (**Allegato n. 3**);
4. a) Parere favorevole da parte del Comune di Bagnolo Piemonte formalizzato con nota prot. ric. n. 63871 del 27.10.2022 (**Allegato n. 4**), relativamente all'autorizzazione del Piano di Coltivazione per i lotti 7A-7B-7C-8-9-10-11-12-13-14 e 2FC in località Avei subordinandolo al rilascio di nuova autorizzazione paesaggistica.
b) Deliberazione n. 47 del Consiglio Comunale del 27.07.2021 di parere favorevole all'approvazione della Variante Urbanistica. (prot. di ric. n. 54826 del 07.09.2021 - **Allegato n. 5**).

In questa ultima riunione della Conferenza di Servizi, in applicazione dell'art. 14-ter, comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., decorsi i termini stabiliti dal comma 1, si è considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Alla luce di quanto emerso nel corso della predetta riunione, con nota prot. n. 25259 del 21.04.2023, la Provincia ha provveduto a comunicare l'esito della riunione nella quale si è potuta accertare la sussistenza sia delle condizioni per l'espressione di un giudizio di compatibilità ambientale positivo, sia dei presupposti per il rilascio delle connesse autorizzazioni, necessarie per l'attuazione del progetto indicato all'oggetto, così come modificato nel corso del procedimento, come descritto in precedenza, relativamente ai primi 5 anni di coltivazione, subordinatamente al rispetto di specifiche prescrizioni ambientali.

Con la medesima nota è stata richiesta la documentazione tecnica necessaria per la formalizzazione del provvedimento unico ex art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dei contenuti della nota prot. ric. n. 22133 del 07.04.2023 della Regione Piemonte Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere.

Con nota prot. n. 28800 del 09.05.2023 l'ufficio VIA ha provveduto a pubblicare la documentazione integrativa pervenuta con nota prot. n. 28407 dell'08.05.2023.

Con nota prot. n. 30321 del 15.05.2023 la Regione Piemonte Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere esprime il proprio definitivo parere favorevole come segue:

"(...) prende atto dei risultati ottenuti dalle verifiche di stabilità effettuate sul terrapieno che consente di raggiungere la quota 1165 m s.l.m. del piazzale sud e delle relative opere di sostegno. Per quanto di competenza, non si hanno ulteriori osservazioni in merito al progetto presentato e si conferma il parere favorevole già comunicato in occasione della suddetta riunione."

Con nota prot. ric. n. 32225 del 22.05.2023, il Comune di Bagnolo Piemonte ha trasmesso l'Autorizzazione Paesaggistica n. 23 del 22.05.2023 ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i. (**Allegato n. 6**).

Alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, dalle risultanze delle quattro Conferenze di Servizi, i cui verbali sono conservati agli atti dell'Ente, emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale in merito al progetto, relativo ai primi 5 anni di coltivazione, così come integrato e modificato nel corso del procedimento a seguito dell'accoglimento delle osservazioni dei motivi ostativi e delle integrazioni trasmesse in data 08.05.2023 - nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito formulate, in quanto l'intervento si inserisce entro un contesto già compromesso e non determinerà effetti negativi significativi sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dell'attuale stato dei luoghi.

Ciò indicato, per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera ed in fase di esercizio dell'attività estrattiva, la realizzazione del progetto, nella sua ultima versione, è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi:

Condizioni ambientali IN FASE DI ESERCIZIO

- 1) durante la coltivazione devono essere adottate tutte le misure per l'abbattimento delle polveri ed in particolare il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava devono essere costantemente umidificati in modo da abbattere la polverosità in cava e nell'ambiente esterno;
- 2) tutte le potenziali sorgenti di polveri devono essere dotate di presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (sistemi di abbattimento e/o nebulizzazione fissi e/o mobili), correttamente utilizzati e sottoposti a regolare manutenzione. Tutti i malfunzionamenti e gli interventi manutentivi devono essere annotati, con la relativa data, su apposito registro che dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti. Qualora i presidi non riescano a garantire un idoneo abbattimento, si dovrà prevedere la realizzazione di incapsulamento delle sorgenti;
- 3) per il trasporto di materiali polverulenti devono essere utilizzati dispositivi chiusi;
- 4) durante il carico, lo scarico o comunque la movimentazione dei materiali, devono essere adottati tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo la produzione di polveri e prevedere, qualora necessario, anche la bagnatura del materiale da movimentare;
- 5) devono essere adottati protocolli di sicurezza ai fini della prevenzione di sversamenti di sostanze inquinanti (carburanti, olio o altro) ed assicurati presidi di pronto intervento ambientale da impiegarsi in caso d'incidente;
- 6) deve essere assicurata, in corrispondenza della viabilità pubblica, la pulizia del tratto finale della strada di accesso all'area;
- 7) in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute alle sorgenti sonore operanti in cava, il titolare è tenuto al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale; l'esercente è tenuto al rispetto del D.Lgs. 81/2008 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro;
- 8) eventuali scarichi di acque tecnologiche o di servizi igienici devono essere autorizzati ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 152/06).

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Vista la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*".

Visto il Decreto Presidenziale N. 78 del 23.06.2022 relativo all' approvazione del PEG 2022-2023.

Visti:

- il D. Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. "*Norme in materia ambientale*";
- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*";

- il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante “Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall’art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116”;
- il D.P.R. 12.04.1996 “Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dall’art. 40 comma 1, della legge n. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6.7.2002 n. 137”;
- la L.R. 01.12.2008, n. 32 “Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)”;
- la L.R. 17.11.2016, n. 23 e s.m.i. “Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave.”;
- il D.P.G..R. 02.10.2017, n. 11/R “Attuazione dell’art. 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive”;
- la D.G.R. 05.04.2019, n. 17-8699 “Aggiornamento 2019 Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e miniera e relativi impatti economici (...)”;
- la L.R. 05.12.1977, n. 56 e s.m.i. “Tutela ed uso del suolo”;
- la L.R. 09.08.1989, n. 45 e s.m.i. “Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27”;

Valutate le risultanze emerse nel corso delle Conferenze di Servizi del 13 aprile 2021, dell’11 febbraio 2022, del 27 ottobre 2022 e del 6 aprile 2023, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell’Ente ed i relativi pareri ed autorizzazioni acquisiti nell’ambito delle stesse.

Preso atto delle autorizzazioni nelle stesse acquisite ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i..

Vista la Deliberazione n. 47 del 27.07.2021, di approvazione della Variante al P.R.G.C. vigente (nota prot. di ric. n. 54826 del 07.09.2021).

Vista l’Autorizzazione Paesaggistica n. 23 del 22.05.2023 ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i..

Accertato che – alla luce delle valutazioni tecniche svolte nel corso del procedimento, ed in particolare, sulla base degli esiti istruttori conclusivi della Conferenza di Servizi del 6 aprile 2023 - sussistono i presupposti per l’espressione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito all’intervento estrattivo proposto relativamente ai primi 5 anni di coltivazione, così come integrato e modificato nel corso del procedimento a seguito dell’accoglimento delle osservazioni dei motivi ostantivi e delle integrazioni trasmesse in data 08.05.2023 - subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali richiamate nei precedenti punti da 1 a 8, nonché di quelle di cui agli Allegati da 1 a 6, in premessa indicati.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DETERMINA

1. **DI ESPRIMERE giudizio positivo di compatibilità ambientale RELATIVAMENTE AI PRIMI 5 ANNI DI COLTIVAZIONE** in merito al progetto di ampliamento coltivazione e recupero ambientale della cava Avei, lotti 7A,7B,7C,8,9,10,11,12,13,14 e 2 Fuori Corso, nel Comune di Bagnolo Piemonte, presentato da parte della Ditta LO.PI.CA S.n.c., Via Bibiana n. 129, 12031 - Bagnolo Piemonte, in quanto l’intervento in progetto si inserisce entro un contesto già compromesso e non determinerà effetti negativi significativi sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dell’attuale stato dei luoghi. Nello specifico il giudizio positivo di compatibilità ambientale è riferito all’intervento che ricade sui mappali n.

31, 44, 48, 49 e 6 parte del Foglio IV, del Comune di Bagnolo Piemonte, secondo il progetto illustrato nella documentazione integrativa trasmessa con nota prot. n. 49526 del 12.08.2022 e negli elaborati progettuali, inviati con note prot. n. 11000 e 11001 del 22.02.2023, a seguito dell'accoglimento delle osservazioni dei motivi ostantivi, nonché nelle integrazioni finali di cui alla nota prot. ric. n. 28407 dell'08.05.2023.

2. **DI AUTORIZZARE** la Ditta LO.PI.CA S.n.c., Via Bibiana n. 129, 12031 - Bagnolo Piemonte, ai sensi dell'art. 27-bis, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., all'ampliamento della coltivazione della cava ed al recupero ambientale della cava Avei, lotti 7A,7B,7C,8,9,10,11,12,13,14 e 2 Fuori Corso, nel Comune di Bagnolo Piemonte;
3. **PER MITIGARE** ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste in progetto, sulle componenti ambientali in corso d'opera e per l'ottimale riuscita degli interventi di recupero dell'area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle condizioni ambientali riportate ai punti da 1) a 8) delle premesse, necessarie per evitare e prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.
4. **DI STABILIRE** per il proponente l'obbligo di ottemperare al rispetto delle condizioni ambientali, indicate ai punti da 1 a 8 delle premesse, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione delle stesse all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo.
5. **DI PRENDERE ATTO**, in conformità con i disposti di cui all'art. 27-bis del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., dell'acquisizione dei seguenti titoli abilitativi, così come indicati in premessa:
 - l'Autorizzazione per coltivazione e recupero ambientale cava di gneiss ex L.R. 23/2016 e s.m.i., loc. Avei – Lotti 7A, 7B, 7C, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 2 Fuori Corso nel Comune di Bagnolo P.te. di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2575 del 31.05.2023 (**Allegato 1**), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. La stessa è comprensiva dell'autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i. e della Deliberazione n. 47 del 27.07.2021, di approvazione della Variante al P.R.G.C. vigente.
 - L' Autorizzazione Paesaggistica n. 23 del 22.05.2023 ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i., formalizzata da parte del Comune di Bagnolo Piemonte e trasmessa con nota prot. ric. n. 32225 del 22.05.2023 (**Allegato 6**).
 - Parere igienico-sanitario favorevole con prescrizioni, formalizzato con nota prot. ric. n. 57587 del 27.09.2022, da parte dell'AslCn1 (**Allegato n. 3**).
6. **DI PRENDERE ATTO** della Deliberazione n. 47 del Consiglio Comunale del 27.07.2021 di parere favorevole all'approvazione della Variante Urbanistica n. 67 al PRGC del Comune di Bagnolo Piemonte - **Allegato 5**);
7. **DI DARE ATTO** che, come previsto dalla Circolare della Regione Piemonte n. 4/AMB dell'8 novembre 2016, il Comune di Bagnolo Piemonte dovrà successivamente provvedere alla pubblicazione degli elaborati aggiornati in conformità alle vigenti disposizioni regionali in materia urbanistica;
8. **DI PRENDERE ATTO** dei pareri favorevoli e delle autorizzazioni acquisite ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell'ambito delle riunioni delle Conferenze di Servizi del 13 aprile 2021, dell'11 febbraio 2022, del 27 ottobre 2022 e del 6 aprile 2023, in premessa indicate.
9. **DI CONSIDERARE ACQUISITO**, conformemente a quanto previsto dall'art. 14-ter, comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., decorsi i termini stabiliti dal comma 1, l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
10. **DI FARE SALVI** gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in progetto.

11. DI DARE ATTO altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1. nonché le autorizzazioni di cui al punto 2, 7 e 8. sono rilasciati:

- sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Valutazione Impatto Ambientale, C.so Nizza 21, Cuneo;
- facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.

12. DI AFFIDARE, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa degli interventi e a lavori conclusi e **DI STABILIRE** di conseguenza, che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e del termine dei lavori all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo - Settore VIA - Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo 11, Cuneo.

13. DI STABILIRE che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione del progetto ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9, della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato entro 5 anni.

Decorsa l'efficacia temporale del presente provvedimento senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente.

14. DI STABILIRE che, l'efficacia temporale di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, è quella definita nei rispettivi provvedimenti secondo le specifiche norme di settore e decorre dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BUR;

15. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 9, del d.lgs. 152/2006, le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, acquisiti nell'ambito del procedimento di cui al presente provvedimento, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia e titolari al rilascio degli stessi;

16. DI NOTIFICARE il presente provvedimento al proponente e di renderlo noto a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 25, comma 5, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

17. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è conforme a tutte le norme vigenti in materia.

18. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia.

Al presente provvedimento sono allegate, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente:

- ALLEGATO 1 – Autorizzazione per coltivazione e recupero ambientale cava di gneiss ex L.R. 23/2016 e s.m.i., di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2575 del 31.05.2023;
- ALLEGATO 2 – nota prot. di ric. n. 22133 del 07.04.2023 di parere unico della Regione Piemonte - Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere;
- ALLEGATO 3 - Parere dell'ASLCN1 con nota prot. ric. n. 57587 del 27.09.2022;
- ALLEGATO 4 - Parere del Comune di Bagnolo Piemonte con nota prot. ric. n. 63871 del 27.10.2022;
- ALLEGATO 5 - Deliberazione n. 47 del Consiglio Comunale del 27.07.2021 di parere favorevole all'approvazione della Variante Urbanistica (prot. di ric. n. 54826 del 07.09.2021);
- ALLEGATO 6 - Autorizzazione Paesaggistica n. 23 del 22.05.2023 ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i..

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi della L.R. 40/98 e s.m.i. ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 25, comma 5, d.lgs. 152/06 e s.m.i.

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente
Risso Alessandro